



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Verona, 18.08.2017

Alla Regione del Veneto
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
Via C. Baseggio 5
30174 Mestre- VE
dip.territorio@pec.regione.veneto.it

e, p.c., al Comune di Vicenza
vicenza@cert.comune.vicenza.it

Prot. N. 19621 Allegati
Class. 34.19.01

Risposta al foglio del 03/08/2017 N. 334424
Prot. Sabap del 07/08/2017 N. 18667

OGGETTO: VICENZA, viale della Pace, verifica di assoggettabilità a VAS per variante parziale al P.I. - piano di riqualificazione area ex centrale Enel (D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 4/2008). Parere di competenza ai fini della tutela archeologica (D. Lgs. 42/2004)

Facendo seguito all'invio della documentazione preliminare del Piano degli Interventi in oggetto da parte della Regione Veneto, assunta a ns. prot. n. 18667 del 07/08/2017, esaminata la suddetta documentazione, scaricata da apposito link della stessa Regione, considerato che il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani o programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza formula, per quanto di competenza archeologica, le seguenti valutazioni e osservazioni.

Nell'area della variante, nella quale è prevista la demolizione dei fabbricati esistenti e la realizzazione di nuovi volumi a destinazione commerciale, direzionale e residenziale, non sussistono provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici, né vincoli di natura archeologica relativi alla parte III stesso decreto.

L'area in cui si colloca il progetto è scarsamente indagata e documentata dal punto di vista archeologico, ma il contesto presenta un rischio potenziale a causa della relativa prossimità alla città e alle direttrici stradali storiche in uscita da Vicenza in direzione di Padova. Pertanto, pur ritenendo possibile l'esclusione del progetto dalla procedura *de qua*, si ritiene opportuno che a questo Ufficio sia inviata la documentazione progettuale, per quanto attiene alle opere di scavo (sbancamenti, fondazioni, sottoservizi), dalla cui disamina potrà essere richiesto un intervento di assistenza finalizzato a prevenire il danneggiamento di contesti stratigrafici significativi.

Si ricorda che eventuali LL.PP., tra cui le opere di urbanizzazione, sono normativamente soggetti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25.

Il responsabile dell'istruttoria
Funzionario Archeologo
Cinzia Rossignoli

H. SOPRINTENDENTE
Fabrizio Magani

